



ORDINE
DEGLI **INGEGNERI**
DELLA PROVINCIA
DI **BRESCIA**

LA RIFORMA CARTABIA

NOVITA' INTRODOTTE IN MATERIA DI CTU

Relatore: avv. Marta Zambiasi

LA RIFORMA CARTABIA

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (attuazione della L. n. 206/2021 «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata») ha modificato sostanzialmente il codice di procedura civile anche intervenendo sulla figura del CTU.

Il codice di procedura civile (Libro I – Capo III) inquadra il CTU tra gli ausiliari del giudice, dedicando alla sua funzione l'art. 61 c.p.c., che così recita: “Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica”, che devono essere scelti tra le persone iscritte in albi speciali.

Il CTU è un soggetto munito di particolare competenza tecnica che collabora con il giudice e che perciò viene investito di una pubblica funzione.

NOVITA'

➤ ISTITUITO ELENCO NAZIONALE DEI CTU PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SUDDIVISO PER CATEGORIE E SPECIALIZZAZIONI

- nell'elenco nazionale confluiscono i nominativi dei consulenti iscritti in albi CTU tenuti dai singoli Tribunali;
- il Giudice può ricercare una specifica competenza su tutto il territorio nazionale, a vantaggio sia delle parti, sia dei CTU che possiedono competenze molto verticali e poco diffuse;

➤ MOBILITA' DEI CTU:

- per incaricare un professionista iscritto all'albo CTU di un diverso tribunale, il Giudice emette un provvedimento motivato e lo comunica al Presidente del Tribunale. Ante riforma il Giudice necessitava della previa autorizzazione del Presidente del Tribunale;

- PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI E COMPENSI LIQUIDATI sul sito dell'ufficio giudiziario;
- VIGILANZA SUGLI INCARICHI per l'equa distribuzione tra gli iscritti all'albo → nessun CTU può superare il 10% degli incarichi affidati dallo specifico tribunale;
- SEZIONI SPECIALIZZATE DEI TRIBUNALI CON COMPETENZA DISTRETTUALE (sezioni imprese) possono affidare l'incarico di CTU a professionisti iscritti negli albi dei tribunali del distretto;

➤ GIURAMENTO TELEMATICO

Art. 191, comma 1, cod. proc. civ. “Nei casi previsti dagli articoli dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183 quarto comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire”

Art. 193 cod. proc. civ. “All’udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l’importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.

In luogo della fissazione dell’udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall’articolo 195 terzo comma”.

Art. 195, comma 3, cod. proc. civ. “La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193 Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse”.

Nessuna novità per i compensi spettanti ai CTU, ancora fermi al DM del 30 maggio 2002 con i limiti stabiliti da fissi e tabelle percentuali risalenti agli anni '80.

DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 109
DEL 04/08/2023 entrato in vigore il 26 agosto 2023

OGGETTO: regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale.

Rif. art. 13 disp. att. c.p.c.: «Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24 bis».

ALBO CTU: NOZIONI GENERALI

Presso ogni Tribunale è istituito un albo CTU tenuto dal Presidente del Tribunale e diviso in categorie.

Tutte le decisioni relative all'ammissione all'albo sono prese da un comitato presieduto dal Presidente del Tribunale e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene chi richiede l'iscrizione.

REVISIONE ALBO: ogni due anni il comitato procede ad una revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno uno dei requisiti previsti per l'iscrizione o è intervenuto un impedimento a esercitare l'ufficio.

VIGILANZA SUI CONSULENTI TECNICI

La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal Presidente del Tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale e politica specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Per il giudizio disciplinare è competente il comitato.

CONTENUTO DELL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI

Art. 3 D.M. 109/2023

L'albo CTU istituito in ogni Tribunale riporta per ciascun consulente:

- a) la categoria e il relativo settore di specializzazione;
- b) il titolo di studio conseguito;
- c) l'ordine o il collegio professionale cui è iscritto o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è eventualmente inserito;
- d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;

- e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;
- f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attività del consulente tecnico;
- g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI

Art. 4 D.M. 109/2023

Ai sensi dell'art. 15 delle disp. att. c.p.c., possono essere iscritti nell'albo CTU coloro che:

- a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
- b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
- c) sono di condotta morale specchiata;
- d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
- e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale.

Il requisito della **speciale competenza tecnica** sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione **l'attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.**

In mancanza di tale requisito, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:

a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;

b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;

c) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.

DOMANDE DI ISCRIZIONE

Art. 5 D.M. 109/2023

Nella domanda di iscrizione all'albo l'aspirante indica mediante **dichiarazione sostitutiva** (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), **a pena di inammissibilità**:

a) la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l'iscrizione;

b) le proprie generalità e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

c) la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti;

d) gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché' sul processo e sull'attività del consulente tecnico;

e) il curriculum scientifico;

f) l'ordine, il collegio, l'associazione o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è iscritto;

g) la dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure l'indicazione delle Condanne eventualmente riportate;

h) la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, oppure l'indicazione dei procedimenti pendenti dei quali abbia conoscenza;

i) la dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;

l) la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali;

m) l'attività professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni;

n) la dichiarazione che i titoli e i documenti attestanti la formazione e l'attività professionale svolta prodotti in copia sono conformi all'originale;

o) l'impegno a comunicare senza indugio ogni variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nonché' ogni altra circostanza rilevante sopravvenuta.

Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.

Il comitato, composto da Presidente del Tribunale, Procuratore della Repubblica e un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dall'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici, si riunisce almeno due volte l'anno, e provvede entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione.

REVISIONE ALBO → art. 18 disp. att. c.p.c.

Ogni due anni il comitato deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Contro il provvedimento di esclusione adottato dal comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto dall'articolo

SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE VOLONTARIA

Art. 7 D.M. 109/2023

Il consulente può chiedere la sospensione dall'albo per un periodo non superiore a nove mesi. E' possibile formulare più richieste di sospensione, a condizione che la loro durata complessiva non sia superiore a diciotto mesi nell'arco di un quadriennio.

Il consulente può sempre chiedere la cancellazione dall'albo o da una delle categorie o settori di specializzazione in cui esso si articola.

Sulle domande di sospensione e cancellazione provvede il comitato.

ELENCO NAZIONALE

Art. 8 D.M. 109/2023

L'elenco nazionale contiene, per ogni categoria e settore di specializzazione, le indicazioni relative a nome e cognome dei consulenti iscritti negli albi e, per ciascuno di questi, la data di iscrizione all'albo, i provvedimenti di conferimento dell'incarico e gli eventuali provvedimenti di revoca.

I dati relativi a ciascun professionista iscritto all'albo dei tribunali territoriali confluiscono automaticamente nell'elenco nazionale.

PORTALE ALBO CTU, PERITI ED ELENCO NAZIONALE

Il Ministero della Giustizia ha reso disponibile dal **4 gennaio 2024** il «Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale», attraverso il quale è possibile inoltrare domande di iscrizione a ciascun albo circondariale da parte dei professionisti.

I professionisti già iscritti all'Albo del Tribunale alla data del 4 gennaio 2024, per mantenere l'iscrizione al predetto Albo e ottenere l'inserimento dei propri dati nell'elenco nazionale devono trasmettere (senza oneri) la relativa domanda nel portale a decorrere dal 4 gennaio 2024 entro il termine perentorio del **4 marzo 2024**, scaduto il quale dovranno presentare nel portale una nuova domanda d'iscrizione nella finestra **dal 1 marzo al 30 aprile 2024 o dal 1° settembre al 31 ottobre** pagando bollo e tassa di concessione governativa.

NB: la mancata ri-iscrizione nel registro telematico comporterà la cancellazione dall'Albo circondariale.

Il nuovo Portale Albo CTU, Periti ed elenco nazionale sostituisce ad ogni effetto gli albi dei CTU e dei Periti istituiti in ogni Tribunale.

Il 4 marzo 2024 cesserà la validità e l'utilizzo degli albi cartacei.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE